Comune di NOCERA TERINESE

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 **del 13/7/2022**	**APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **TREDICI** del mese di **LUGLIIO** alle ore 11.30 nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente, a norma dell'articolo 143 del D.Lgs. 267/2000, con l'intervento dei sigg.ri

Nome e Cognome	Qualifica	Presenti
Dott.ssa Lucia IANNUZZI	Viceprefetto	SI
Dott. Roberto MICUCCI	Viceprefetto	SI
Dott.ssa Francesca IANNO'	Funzionario economico finanziario	SI

con l'assistenza del Segretario comunale Avv. Carmela Chiellino, hanno adottato la deliberazione in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso:

- che con D.P.R. del 30/08/2021 è stato disposto lo scioglimento di cui all'art. 143, comma 12 del d.lgs. n° 267/2000 e l'affidamento della gestione del Comune alla Commissione Straordinaria
- che con il predetto decreto sono state assegnate alla Commissione le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico comune alle medesime cariche;

VISTO l'art. 48, commi 10 e 11, della legge 27-12-1997, n. 449, che delegava il governo ad istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della legge 15-3-1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

VISTO l'art. 7, comma 3 bis, della legge 15-3-1997, n. 59, aggiunto con l'art. 1, comma 10, della legge 16- 61998, n. 191;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D. Lgs. n.360/1998 e s.m.i. con il quale è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF) la quale si compone di:

- un'aliquota fissata dallo Stato ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune entro limiti predeterminati dallo stesso Legislatore;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: *" 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."*

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:
" 11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

Dato atto che, questo comune, per l'anno 2021, con Deliberazione assunta dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, n. 02 del 20/09/2021 esecutiva, ha adottato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, nella misura unica di 0,80 punti percentuali, confermando, altresì, il vigente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre procedere alla determinazione per l'anno 2022 dell'aliquota dell'addizionale Comunale IRPEF;

RITENUTO a tal fine di dover confermare ed approvare anche per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,80 per cento;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, applicare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80 punti percentuali, nonché, confermare, il vigente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Area Tributi e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;
con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare per l'anno 2022, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80 punti percentuali;
3. Di confermare, il vigente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

DE L I B E R A

Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Prov. di Catanzaro)

Proposta di deliberazione per:

☐	Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Comunale)
X	Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale)

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE(IRPEF)PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° e comma 2° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.
Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Nocera Terinese13/7/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Biagio Pronesti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:

- ☐ HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
- ☐ NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- ☐ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria

Nocera Terinese, 13.7.2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Biagio Pronesti

COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Prov. di Catanzaro)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE(IRPEF)PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria — **Il Segretario Generale**

f.to Iannuzzi – Micucci-Iannò — **f.to Avv. Carmela Chiellino**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **13/7/2022** in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Carmela Chiellino

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13.7.2022;

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

☐ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Carmela Chiellino